



Monfalcone, 25 marzo 2016

Alle Aziende Assistite
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 5/2016

Oggetto: **Nuove modalità di presentazione del certificato infortuni dal 22 marzo 2016**
Dimissioni on-line obbligatorie dal 12 marzo
Voucher pienamente tracciabili
Automaticità prestazioni anche per la gestione separata.
Sgravi contributivi subordinati al pagamento delle retribuzioni
Formazione lavoratori, DVR e Formazienda/Aurea

L'art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni e le malattie professionali. Dal 22 marzo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro:

- il numero identificativo del certificato;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In fase di applicazione della citata circolare il prestatore di lavoro potrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea. **Il datore di lavoro sarà inoltre esonerato da presentare la denuncia alla Pubblica Sicurezza** in quanto sarà l'INAIL obbligata a farlo direttamente per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. Con l'occasione ricordo che, contrariamente a quanto accade nel caso di malattie, dopo un infortunio sul lavoro il lavoratore può rientrare al lavoro solamente previa presentazione di una certificazione di ripresa del lavoro. Faccio infine presente che in base all'art. 41 comma 1 lettera e-ter del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve sottoporre a **visita medica di idoneità alla mansione** (da parte del medico competente) i lavoratori che dovessero assentarsi dal lavoro per **un periodo superiore ai 60 giorni continuativi** (per malattia o infortunio).

Constatando che molti miei clienti **non hanno prestato molta attenzione alle mie due precedenti circolari in tema di dimissioni on-line**, ripropongo un breve riepilogo sulla normativa che prevede, **a pena di inefficacia, la convalida on-line dal 12 marzo 2016**: le dimissioni rassegnate con qualsiasi mezzo idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, devono essere trasmesse a cura dello stesso esclusivamente con modalità telematica utilizzando apposita modulistica che dovrà scaricare, autonomamente o tramite soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, ecc.) per l'invio automatico alla D.T.L. competente ed al datore di lavoro.

Vi confermo che il mio studio è in grado di offrire ai propri clienti la possibilità di ottemperare a tale disposizione **previa compilazione e sottoscrizione da parte del lavoratore dimissionario** oltre alla consueta lettera di dimissioni **dell'allegato modulo, del mandato di assistenza al Patronato ANMIL** (non inserire dati e firma del collaboratore/operatore) e **la consegna del proprio documento di identità e codice fiscale**. Per il citato adempimento il costo sarà di euro 30,00. Dal 12.3.2016 la procedura di convalida prevista dall'art. 4 della legge n. 92/2012 è abrogata.

Dal sito del Ministero del Lavoro si apprende che, al fine di eliminare gli usi impropri ed illegali del **lavoro accessorio**, una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del **Jobs Act** – che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri – prevede che i **voucher** saranno pienamente tracciabili.

La tracciabilità sarà assicurata dalla comunicazione telematica preventiva di:

- nominativo e codice fiscale del prestatore;
- data e luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa;
- durata della prestazione lavorativa.

Questo intervento è il primo risultato di due filoni di attività:

- le verifiche ispettive che confermano che le violazioni più ricorrenti in materia sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione, in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero";
- monitoraggio e valutazione che il Ministero del Lavoro ha condotto in collaborazione con l'INPS.

Come si evince dalla news pubblicata sul sito ministeriale il 22 marzo 2016, dal monitoraggio emerge inoltre, che nei settori del turismo, del commercio e dei servizi c'è stata una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, per cui **su tali settori si concentrerà l'attività di controllo degli organi ispettivi.**

Il cosiddetto principio dell'automaticità delle prestazioni previsto dall'art. 2116 c.c. in base al quale le prestazioni previdenziali (malattia, pensione, ecc.) sono garantite dall'INPS anche se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dei contributi, è stato esteso a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 80/2015 anche ai soggetti iscritti alla gestione separata (co.co.co.) a decorrere dal 25 giugno 2015.

La recente sentenza della Cassazione n. 2112 del 3.2.2016 ha ribadito che il ritardato pagamento della retribuzione integra un inadempimento dell'obbligazione contrattuale del datore di lavoro non permettendo l'accesso agli eventuali sgravi contributivi spettanti per il lavoratore per i periodi di ritardato pagamento anche qualora siano erogati nei mesi successivi. In materia ricordo che il cosiddetto esonero contributivo "Renzi" del 100% ridotto dal 2016 al 40% dei contributi previdenziali è subordinato al possesso del DURC interno.

Parlando di formazione è bene ricordare che la Conferenza Stato-Regioni, entrata in vigore il 26/01/2012, ha previsto la **formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP**. Tale accordo, sottoscritto il 21/12/2011, disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti, preposti e RSPP ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È previsto l'inquadramento delle aziende in 3 classi di rischio (basso, medio, alto) determinato in base all'attività svolta. La formazione dei lavoratori viene in una **formazione generale** di durata di 4 ore e una **formazione specifica** di durata pari a 4, 8 o 12 ore (**allegata tabella dell'aggiornamento formativo obbligatorio in scadenza prossimo 11 gennaio 2017**). Tale formazione dovrà avvenire entro 60 giorni per le nuove assunzioni e per l'instaurazione di altri rapporti di lavoro inclusi quelli di occasione accessorio quindi **anche per i voucher** (le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di formazione, anche verso i lavoratori, sono previste dall'art. 55- comma 2- lettera c) del DLgs n. 81/08 e consistono nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.200 a 5.200 Euro).

Nel contempo si ricorda che dal 1° giugno 2013 anche i datori di lavoro fino a 10 dipendenti hanno l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), la mancanza del documento di Valutazione dei Rischi e del Rappresentante per la Sicurezza comporta automaticamente (D.Lgs. n. 81/2015) la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato o part-time in rapporti a tempo pieno ed indeterminato, e ovviamente al pagamento delle differenze contributive.

In relazione alla formazione obbligatoria, con la presente comunico che **qualora la Vostra azienda non risulti iscritta a nessun fondo paritetico interprofessionale o sia iscritto al conto aggregato collegato a Fon.AR.Com. il mio studio provvederà ad iscrivere la Vostra Azienda a Formazienda**, fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua riconosciuto ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iscrizione a Formazienda **non comporta alcun costo aggiuntivo** per l'impresa poiché il Fondo si alimenta mediante parte dei contributi (0,30% delle retribuzioni lorde) che già si versano obbligatoriamente all'INPS. Tali risorse possono essere utilizzate dall'azienda aderente al Fondo per finanziare la formazione (anche obbligatoria) rivolta ai dipendenti. Le risorse verranno utilizzate nel conto aggregato del Consorzio Gamma Servizi, con sede in Torino – Corso Re Umberto, 84 – CF 08084340010 - ente di formazione accreditato da Formazienda, che potrà, nel caso di Vostro interesse, predisporre quanto necessario alla progettazione, erogazione e rendicontazione dei percorsi formativi finanziati dal fondo stesso. **I corsi verranno erogati da Aurea Professional Srl (0481969604) con Sede a Villesse (GO) – Via M. Fremaut, 6 - Centro di Formazione Aifos.**

Ricordo che sul sito www.benigni.go.it recentemente rinnovato è stata inserita la modalità di richiesta credenziali per accedere alle nostre circolari www.benigni.go.it/circolari-dello-studio.

Allego infine un riepilogo sulla disciplina di pause e soste del lavoratore, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti ed invio i nostri migliori auguri per questa Santa Pasqua.

CdL Sandro e Andrea Benigni